In virtù dell'articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della CC), dell'articolo 149 della Legge sulla tutela dell'ambiente – Sigla: ZVO-1 (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 36/06 – testo unico ufficiale, 49/06 – Sigla: ZMetD, 66/06 – Sentenza della CC, 33/07 – Sigla: ZPNačrt, 57/08 – Sigla: ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – Sigla: ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 e 61/17-GZ), degli articoli 3, 6 e 7 della Legge sui servizi pubblici di rilevanza economica (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 32/93, 30/98 – Sigla: ZZLPPO, 127/06 – Sigla: ZJZP, 38/10 – Sigla: ZUKN e 57/11 – Sigla: ORZGJS40), degli articoli 3 e 17 della Legge sulle infrazioni – Sigla: ZP1 (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 29/11 – testo unico ufficiale, 21/13, 111/13, 74/14 – Sentenza della CC, 92/14 – Sentenza della CC, 32/16 e 15/17 – Sentenza della CC), dell'articolo 5 del Decreto sui servizi pubblici di rilevanza economica nel Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola nn. 16/13 e 6/14) e degli articoli 30 e 101 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola nn. 15/99, 17/12 e 6/14), il Consiglio del Comune di Isola, riunitosi il ……. alla sua ….. seduta ordinaria, accoglie il

DECRETO

sul trattamento dei rifiuti urbani nel comune di Isola

I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(oggetto del decreto)

1. Il presente Decreto definisce la modalità, l'oggetto e le condizioni di esercizio del servizio pubbluci di rilevanza economica di raccolta di determinati tipi di di rifiuti urbani, di trattamento di determinati tipi di rifiuti urbani, di deposito degli scarti del trattamento e di rimozione dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Isola.
2. L'azienda pubblica »JP Komunala Izola d.o.o. - Azienda pubblica Komunala Isola S.r.l.« è l'esercente dei servizi pubblici di rilevanza economica obbligatori (nel testo a seguire: servizi pubblici di rilevanza economica) di cui al primo comma del presente articolo nell'intero territorio del Comune di Isola.
3. Il Comune di Isola garantisce l'attuazione dei servizi pubblici di rilevanza economica obbligatori di trattamento di determinati tipi di rifiuti urbani, di deposito resti di lavorazione o di rimozione dei rifuti urbani, come stabilito nel presente decreto, tramite il conferimento della concessione.
4. Fino al conferimento della concessione, l'esercente rimane responsabile dell'attuazione di tutti i servizi pubblici di rilevanza economica di cui al presente decreto.
5. In conformità alla normativa, l'esercente del servizio pubblico di rilevanza economica può delegare, con il consenso del Comune, un subappaltatore, registrato in conformità alla normativa che regola il settore di trattamento dei rifiuti e che adempie alle altre condizioni di attuazione del servizio pubblico di rilevanza economica.
6. Il bando di concorso e il procedimento di conferimento delle concessioni si esegue di regola contemporaneamente per entrambi i servizi pubblici di rilevanza economica.
7. Le concessioni per i due servizi pubblici di rilevanza economica di cui al terzo comma del presente articolo si conferiscono separatamente, la relazione di concessione insorge e cessa per il singolo servizio pubblico di rilevanza economica separatamente.
8. Il concessionario svolgerà il servizio pubblico di rilevanza economica in conformità al presente decreto, all'atto di concessione, approvato dal Consiglio del Comune di Isola, al contratto di concessione e alla normativa vigente del settore che regola i servizi pubblici di rilevanza economica.
9. Si conferisce la delega pubblica per la gestione e la deliberazione in merito ai procedimenti amministrativi di cui al presente Decreto all'azienda pubblica »Javno podjetje Komunala Izola d.o.o. - Azienda pubblica Komunala Isola S.r.l.« con sede in Strada dell'Industria n. 8, 6310 Isola.

Articolo 2

(contenuto del decreto)

Con il presente Decreto si stabiliscono:

* il tipo e l'estensione dei servizi pubblici di rilevanza economica,
* le condizioni per garantire e fare uso dei servizi pubblici di rilevanza economica,
* i diritti e gli obblighi degli utenti dei servizi pubblici di rilevanza economica,
* il finanziamento del servizio pubblico di rilevanza economica,
* il controllo dell'attuazione del servizio pubblico di rilevanza economica,
* le disposizioni penali.

Articolo 3

(obiettivi del trattamento dei rifiuti)

Ai sensi del presente Decreto, gli obiettivi del trattamento dei rifiuti sono:

* prevenire la formazione e ridurre la quantità dei rifiuti depositati e separati dalle parti raccolte separatamente,
* applicare il principio delle »spese a carico di chi ha prodotto i rifiuti«,
* prevenire il deposito incontrollato dei rifiuti,
* garantire la raccolta efficace e differenziata dei signoli tipi di rifiuti alla loro origine secondo il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti,
* reintroduzione in uso dei rifiuti utili (riciclaggio),
* raccolta dei rifiuti pericolosi e trattamento idoneo degli stessi,
* raccolta dei rifiuti biodegradabili e trattamento idoneo degli stessi,
* garantire la consegna dei rifiuti urbani al trattamento e rimozione alla discarica dei rifiuti urbani,
* migliorare la reperibilità dei servizi pubblici di rilevanza economica.

Articolo 4

(soggetti connessi con il trattamento dei rifiuti)

Sono soggetti connessi con il trattamento dei rifiuti:

* il Comune di Isola,
* l'esercente del servizio pubblico di rilevanza economica obbligatorio di raccolta di determinati tipi di rifiuti nell'intero territorio del comune di Isola è l'Azienda pubblica Komunala Isola, S.r.l.,
* il concessionario è una persona fisica o giuridica, selezionata nell'ambito del bando di concorso quale esercente del servizio pubblico di rilevanza economica obbligatorio di »trattamento di determinati tipi di rifiuti urbani« e »deposito dei resti della lavorazione o rimozione di rifiuti urbani« nell'intero territorio del comune di Isola,
* il produttori di rifiuti,
* i disegnatori e progettisti, che nell’ideazione di nuovi stabili residenziali e commerciali, vicinati e abitati e nel restauro di stabili o parti di vicinati, i disegnatori ed i progettisti devono tener conto, oltre che delle norme e degli standard generali, anche delle norme di questo decreto, e della tecnologia di cui dispongono gli esercenti del servizio di trattamento dei rifiuti e delle attrezzature dell’esercente.

II TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

Articolo 5

(significato dei concetti)

Il significato dei concetti usati nel presente decreto è il seguente:

* »rifiuti urbani« (nel testo a seguire: rifiuti) sono i rifiuti, prodotti dai nuclei familiari ed altri rifiuti dell'industria, artigianato o attività dei servizi ad essi assimilabili per la loro natura e composizione. Sono rifiuti urbani anche i rifiuti provenienti da giardini e parchi, i rifiuti prodotti dalla pulizia delle strade, vie, i rifiuti dai cimiteri, le parti raccolte separatamente dei rifiuti urbani con il codice di classificazione 20 01, i rifiuti provenienti dai giardini e parchi del sottogruppo con codice di classificazione 20 02 ed altri rifiuti urbani del sottogruppo con codice di classificazione 20 03 e l'emballaggio, che rappresenta un rifiuto urbano del sottogruppo con codice di classificazione 15 01,
* »rifiuti biologici« sono i rifiuti che diventano riutilizzabili se esposti a processi di decomposizione anaerobica o aerobica; vi fanno parte soprattutto i resti di cibo e i rifiuti verdi provenienti da giardini, aiuole e parchi, il legno di scarto, la segatura e altri rifiuti di origine biologica,
* »cassonetto per compostaggio domestico« è un cassonetto per compostaggio rifiuti di origine vegetale dai giardini e/o rifiuti casalinghi in giardino, attinente a uno o a più nuclei familiari, se si tratta di uno stabile di più appartamenti con giardino, e con l'intenzione di riutilizzare il compostaggio per uso personale di chi l'ha prodotto,
* »frazionii separate« sono quelle frazioni di rifiuti urbani adatte al riutilizzo ovv. trattamento (nel testo a seguire: »materie prime secondarie«), la raccolta delle quali è separata a seconda del tipo (ad esempio carta, metalli, vetro, prodotti tessili o simili) oppure è possibile separarli in altro modo nei seguenti procedimenti di trattamento dei rifiuti,
* »rifiuti ingombranti«: rifiuti di grandi dimensioni provenienti da nuclei familiari, grandi pezzi di imballaggio e mobili, ed altri pezzi inservibili di arredo domestico e altro,
* »rifiuti pericolosi dei nuclei familiari« sono i rifiuti pericolosi che vengono generati in piccole quantità regolarmente o saltuariamente nei nuclei familiari e la cui raccolta e il trattamento devono essere eseguiti, in conformità alle disposizioni, dal gestore del servizio pubblico. Sono rifiuti pericolosi dei nuclei familiari soprattutto i resti o gli olii minerali di scarto inservibili, le vernici, le lacche, le sostanze antiparassitarie, i medicinali, le pile e gli accumulatori, le sostanze che contengono argento vivo e altri rifiuti pericolosi provenienti dai nuclei familiari,
* »resti di rifiuti« sono i rifiuti urbani non classificabili e non degradabili, cioè i rifiuti urbani che non sono classificati quali rifiuti biologici, materie prime secondarie o rifiuti pericolosi dei nuclei familiari, ma che non fanno parte neppure dei rifiuti ingombranti e vengono generati nei nuclei familiari con il loro uso e parallelamente con attività di altri soggetti che generano rifiuti urbani;
* »contenitore prescritto per i rifiuti« è un contenitore, dove il produttore raccoglie i rifiuti e dal quale li ritira l'esercente; i contenitori prescritti per i rifiuti sono definiti, in conformità alla tecnologia di trattamento dei rifiuti in vigore nel Regolamento di cui all'articolo 12 del presente Decreto e sono di volume e caratteristiche diversi per le singole destinazioni (contenitori per i rifiuti),
* »luogo di asporto« è il luogo dove l'esercente svouta i contenitori destinati ai rifiuti prescritti; detto luogo si trova di regola su una superficie pubblica, ma può essere anche su una superficie funzionale e deve essere libero e accessibile all'esercente,
* »luogo di raccolta« è il luogo dove sono collocati i contenitori destinati ai rifiuti prescritti nel periodo di raccolta degli stessi; il luogo di raccolta può essere anche il luogo di ritiro ed è di regola collocato in un punto quanto più vicino alla fonte dei rifiuti,
* »luogo di raccolta sotterraneo« è un luogo di raccolta, situato nella maggior parte sotto il livello del suolo (del terreno), sopra al terreno sono situati pozzetti per depositare i rifiuti; il singolo pozzetto può essere dotato del sistema di identificazione dell'utente;
* »isola ecologica« è un luogo in cui sono collocati appositi cassonetti per la raccolta differenziata (ad esempio per l'imballaggio di vetro, la carta e il cartone e l'imballaggio in carta e cartone, l'imballaggio di metalo, di plastica e simile), l'isola ecologica è un'area coperta o scoperta, appositamente sistemata alla raccolta differenziata e il deposito provvisorio delle singole frazioni, che i produttori passano all'esercente,
* »centro di raccolta« è uno stabile adibitio al ritiro dei rifiuti, inclusa il loro smistamento e stoccaggio per il trasporto fino all'impianto di trattamento dei rifiuti,
* »trattamento dei rifiuti« è la raccolta, il trasporto, la lavorazione e la rimozione dei rifiuti, incluso il controllo su detti procedimenti e attività,
* »raccolta dei rifiuti« include l'asporto dei rifiuti, despoitati dai produttori e lo smistamento e la preparazione di detti rifiuti per il trasporto,
* »lavorazione dei rifiuti« sono i procedimenti, stabiliti dalla normativa che regola il trattamento dei rifiuti e che è dedicata all'utilizzo utile dei rifiuti o delle loro materie prime e include soprattutto la lavorazione degli stessi per le materie prime e il loro riutilizzo, nonché l'utilizzo dei rifiuti per ottenere carburante,
* »deposito« è il procedimento di rimozione dei rifiuti ed è idoneo ai rifiuti che possono essere riutilizzati od usati in altro modo,
* »rimozione dei rifiuti« sono procedimenti, stabiliti dalla normativa che regola il trattamento dei rifiuti e sono destinati al trattamento finale dei rifiuti che non possono essere lavorati; include soprattutto la lavorazione dei rifiuti con metodi biologici, termici o chimico-fisici e il deposito degli stessi,
* »stoccaggio provvisorio dei rifiuti« è lo stoccaggio dei rifiuti prima della loro lavorazione o rimozione; i rifiuti sono sottoposti a stoccaggio provvisorio anche a causa dell'inidoneità dei rifiuti recapitati,
* »infrastrutture comunali« per l'attuazione dei servizi pubblici di rilevanza economica sono terreni, impianti e stabili destinati al trattamento dei rifiuti (centro di raccolta, isole ecologiche, punti di raccolta sotterranei e simile),
* »discarica« è un'infrastruttura comunale locale, costruita in un'area, stabilita dall'atto territoriale, dove è permessa l'edificazione della discarica e di altri stabili e impianti, necessari all'esercizio della discarica e alla discarica dei rifiuti,
* »discarica abusiva« è una discarica, dove i rifiuti vengono depositati senza controllo, illegalmente, in una località non prevista a tale scopo e quindi non idoneamente sistemata,
* »programma di asporto« è il programma di trattamento dei rifiuti, come stabilito nel presente decreto, preparato e approvato dall'esercente con consenso dell'organo competente in materia,
* »lavorazione dei rifiuti« sono procedimenti, stabiliti dalla normativa che regola il trattamento dei rifiuti,
* »infrastrutture dei servizi pubblici di rilevanza economica« (nel testo a seguire anche: infrastruttura comunale) sono stabili, destinati all'attuazione dei servizi pubblici di rilevanza economica secondo il presente decreto, come anche altri stabili di uso generale, inclusa l'infrastruttura comunale e di altro tipo, stabilita in modo più dettagliato dal contratto,
* »rifiuti edili« sono rifiuti che vengono prodotti nelle opere edili (intonaco vecchio, piastrelle in ceramica, mattoni, pavimento vecchio senza isolamento, piastrelle in calcestruzzo, materiale inerte – miscela di terra, pietre, ghiaia, argilla, piastre combinate ovv. piastre di isolamento, materiale di isolamento, polistirolo sporco, imballaggio di plastica, metallo o cartone di prodotti per l'edilizia). Il trattamento di tali rifiuti è regolato dall'Ordinanza sul trattamento dei rifiuti prodotti con opere edili e stabilisce il trattamento obbligatorio dei rifiuti prodotti in occasione di opere edili di costruzione, ristrutturazione, rinnovo o rimozione di uno stabile. ovv. dei rifiuti del gruppo di classificazione 17 della lista di classificazione dei rifiuti,
* »rimozione dei rifiuti« sono procedimenti, stabiliti nell'allegato dell'ordinanza, che regola il trattamento dei rifiuti e tutti gli altri procedimenti di preparazione per la rimozione dei rifiuti che non possono essere soggetti alla lavorazione,
* »produttore di rifiuti« è ogni persona fisica e giuridica od altra organizzazione che opera nel territorio del comune che è proprietario, affittuario, utente o gestore di stabili residenziali, commerciali, industriali o di altro tipo e locali nel territorio del comune di Isola, se usa tali stabili o locali regolarmente, provvisoriamente o saltuariamente. Il produttore è anche la persona fisica o giuridica che organizza manifestazioni pubbliche culturali, sportive o di altro tipo o utilizza le superfici pubbliche o private e altri immobili per scopi diversi dal loro normale utilizzo pubblico o privato e in occasioni dei quali si generano rifiuti,
* »nucleo familiare« è una comunità di individui che dichiarano di vivere insieme e di consumare insieme i redditi per i beni di prima necessità (come ad es. per l'abitazione, il cibo, l'educazione dei figli ecc.). Si considera nucleo familiare anche un individuo che dichiara di vivere da solo in un'unità abitativa separata o in qualità di affittuario in parte di detta unità e consuma da solo i redditi per i beni di prima necessità; se l'individuo non inoltra detti dati, l'esercente considera i dati di altre evidenze,
* organo competente in materia secondo il presente decreto è l'ufficio dell'amministrazione comunale, competente ai servizi pubblici di rilevanza economica.

Articolo 6

(produttore di rifiuti)

1. È produttore di rifiuti qualsiasi persona, la cui attività nel territorio del comune genera rifiuti, e cioè:
* le persone fisiche, nei nuclei familiari,
* le persone fisiche, in qualità di imprenditori autonomi e artigiani,
* i proprietari e gli affittuari di stabili commerciali, di vacanza o di altro tipo, destinati ad un uso saltuario,
* le persone giuridiche che gestiscono i locali commerciali nei quali si generano rifiuti urbani,
* le persone che gestiscono le superfici pubbliche (ad es. mercati, fiere, campi da gioco, fermate dell'autobus, parchi, parcheggi, vie, marciapiedi e simile),
* le persone che organizzano manifestazioni culturali, sportive e altre manifestazioni pubbliche ad uno scopo diverso dal loro normale uso pubblico o privato.
1. Si possono considerare produttori di rifiuti ovv. utenti dei servizi pubblici di rilevanza economica gli amministratori di stabili residenziali e commerciali o i gestori di superfici pubbliche e di altro tipo, nonché gli esercenti dei servizi pubblici di rilevanza economica, nell'ambito o a causa dei servizi, garantiti dal servizio pubblico di rilevanza economica.
2. Nel caso in cui il produttore generi rifiuti in diversi modi (ad es. la persona fisica contemporaneamente in qualità di nucleo familiare e di proprietario o affittuario di locali commerciali e di vacanze o altro tip odi stabili, destinati all'uso saltuario), lo stesso è tenuto a pagare i servizi a parte per ogni attività che genera rifiuti.
3. L'uso saltuario ovv. l'interruzione provvisoria dell'uso dello stabile, per il quale l'utente è tenuto a corrispondere le spese per i servizi pubblici di rilevanza economica di cui al primo comma dell'articolo 1 del presente decreto, non esonera il contribuente dal pagamento del servizio.
4. In caso di trasferimento ovv. di interruzione dell'utilizzo dei locali residenziali, commerciali o di altro tip odi locali destinati all'uso provvisorio o saltuario, il proprietario è tenuto a confermare all'esercente l'assenza ovv. l'interruzione dell'uso di un periodo più lungo di un anno, con dichiarazione scritta e provarla alla modalità prescritta secondo il Regolamento di cui all'articolo 12 del presente decreto.
5. La persona che cede in locazione l'appartamento o altro tip odi locale (nel testo a seguire: locatore) è tenuto a stabilire nel contratto di locazione o altro tipo di contratto, in virtù del quale l'utente acquisisce l'immobile, in un consenso scritto o in altro tipo di documento, il produttore di rifiuti entro e non oltre una settimana prima dell'entrata in vigore del presente contratto od ordine all'esercente. In caso contrario si considera produttore di rifiuti il proprietario dell'appartamento o di altro tipo di locale.
6. Nei casi in cui risulta impossibile costatare o determinare il produttore di rifiuti (ad es. discariche abusive), il produttore si considera il proprietario del terreno o dell'immobile dove vengono scaricati i rifiuti, se lo stesso non abbia denunciato il fatto al servizio di ispezione competente in materia nel termine di 3 giorni dal giorno di costatazione del fatto ovv. ne dovrebbe venire al corrente curandosi regolarmente del terreno.
7. Le prove dei fatti di cui agli articoli 5 e 6 del presente articolo gravano sull'utente ovv. sul proprietario.

Articolo 7

(obbligo di inclusione nel sistema di trattamento dei rifiuti)

1. Ha il dovere di partecipare al sistema di trattamento di rifiuti ogni produttore degli stessi nel comune di Isola.
2. Il produttore di rifiuti ha l'obbligo di partecipare al sistema di trattamento dei rifiuti nel termine di 8 giorni dall'adempimento delle condizioni di cui all'articolo 6 del presente decreto.
3. La partecipazione al sistema di trattamento dei rifiuti significa la registrazione dell'utente nel sistema dell'esercente che gli viene stabilito il punt odi asporto rifiuti; in caso di punto di asporto individuale gli viene invece consegnato un cassonetto tipizzato e definito il volume dei rifiuti per la commisurazione del servizio, come stabilito nel Regolamento di cui all'articolo 12 del presente decreto.
4. È possibile abolite provvisoriamente l'asporto e la commisurazione delle spese di servizio al produttore di rifiuti di cui all'articolo precedente, che dimostra all'esercente che lo stabile o edificio ovv. parte dello stabile o edificio non sarà utilizzato per più di un anno. I fatti di cui al comma precedente devono essere provati con dichiarazione scritta e alla modalità prescritta nel Regolamento, di cui all'articolo 12 del presente decreto.
5. Se il produttore di rifiuti non partecipa al sistema di trattamento dei rifiuti nel termine di cui al secondo comma del presente articolo, ciò gli viene imposto dall'ispettore comunale con apposita decisione amministrativa.

Articolo 8

(estensione del trattamento dei rifiuti)

1. Il trattamento dei rifiuti comprende la raccolta di determinati tipi di rifiuti urbani, la lavorazione degli stessi, la discarica dei resti di lavorazione o la rimozione dei rifiuti urbani.
2. La raccolta di determinati tipi di rifiuti (nel testo a seguire: raccolta e asporto dei rifiuti) comprende:
* la raccolta e l'asporto dei rifiuti provvenienti da nuclei familiari e da persone giuridiche,
* la raccolta e l'asporto delle frazioni di rifiuti raccolte separatamente nelle isola ecologiche e dalle persone giuridiche,
* la raccolta e l'asporto dei rifiuti ingombranti,
* la raccolta e l'asporto dei rifiuti pericolosi,
* la raccolta e l'asporto dei rifiuti misti,
* il trattamento analitico dei dati,
* il fornimento e la manutenzione delle attrezzature per la raccolta dei rifiuti,
* informazione e sensibilizzazione degli utenti,
* nell'ambito del servizio pubblico di rilevanza economica come dal presente decreto, bisogna garantire lo stoccaggio dei rifiuti in centri di raccolta per la durata necessaria alla preparazione e al trasporto dei rifiuti all'esercente, che in conformità alla normativa del settore del trattamento dei rifiuti esegue la lavorazione e il trattamento degli stessi.
1. Il trattamento di determinati tipi di rifiuti urbani (nel testo a seguire: trattamento rifiuti) comprende:
* la lavorazione dei rifiuti,
* la pesatura dei rifiuti,
* lo smistamento dei rifiuti per diminuire il volume e il peso dei rifiuti e le sostenze biodegradabili e pericolose prima della loro deposito,
* la scomposizione di rifiuti ingombranti e la loro lavorazione,
* lo stoccaggio provvisorio delle frazioni separate dei rifiuti e dei rifiuti ingombranti e pericolosi prima della loro lavorazione o rimozione,
* i servizi di stoccaggio dei rifiuti per la loro consegna alla futura lavorazione o deposito, incluso il trasporto dei resti di rifiuti dopo la lavorazione di cui al secondo alinea per la futura lavorazione e alla discarica regionale dei rifiuti innocui,
* il servizio di cui al paragrafo precedente include anche il trasporto dei rifiuti rimanenti dopo la prelavorazione alla discarica dei rifiuti innocui,
* la lavorazione dei rifiuti vegetali (siepi, alberi, erba),
* prelavorazione dei rifiuti.

(4) Il deposito dei resti della lavorazione o della rimozione dei rifiuti comprende:

* il resto dei rifiuti, come determinato nel presente decreto e che viene depositato esclusivamente alla discarica con idoneo permesso ambientale conforme all'Ordinanza che regola il deposito ovv. la rimozione dei rifiuti alla modalità stabilita dal Comune.

(5) Se l'esercente non esegue autonomamente le attività di cui al secondo e al quarto comma del presente articolo, è tenuto a stipulare un contratto per l'attuazione di dette attività con un altro soggetto ovv. provvedere in qualità professionale che sia garantito l'interesse pubblico.

Articolo 9

(rifiuti, che non sono oggetto del presente decreto)

1. Sono oggetto del presente decreto i rifiuti urbani con il codice di classificazione 20 e l'imballaggio di scarto con il codice di classificazione 15 01.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai fanghi dei pozzi neri e ai rifiuti provvenienti dalla depurazione della rete fognaria. Non si applicano altresì ai rifiuti pericolosi e ai rifiuti provvenienti da attività e che si generano al di fuori dai nuclei familiari, nell'industria e nell'artigianato, ai sottoprodotti di origine animale, ai rifiuti edili e alle macerie, inclusi i materiali di scarto prodotti durante la costruzione di strade.
3. Si regola con particolare disposizione comunale la raccolta dei rifiuti provvenienti da imbarcazioni.

III DIRITTI E OBBLIGHI DELL'ESERCENTE, DELEGA PUBBLICA, REGOLAMENTO

Articolo 10

(diritti e obblighi dell'esercente)

1. L'esercente del servizio pubblico economico di trattamento dei rifiuti urbani nel comune ha i seguenti diritti e obblighi:
* è responsabile dell'attuazione regolare, duratura, ininterrotta e professionale del servizio pubblico economico di raccolta di determinati tipi di rifiuti urbani*,*
* attuare il controllo sull'utilizzo dei cassonetti per tutti i tipi di rifiuti urbani e informare gli utenti in merito alle irregolarità,
* acquisire dati sui produttori di rifiuti dai registri pubblici,
* curare lo sviluppo, la progettazione e l'accelerazione del servizio pubblico economico di raccolta di determinati tipi di rifiuti urbani e la progettazione d'investimento, la manutenzione di investimento e regolare e la gestione degli stabili, impianti e mezzi necessari all'attuazione del servizio in collaborazione con il competente organo,
* redigere il Regolamento sulla raccolta dei rifiuti di cui all'articolo 12 del presente decreto, la motivazione e la proposta del programma di asporto rifiuti, come parte integrante del programma annuale,
* gestire l'evidenza prescritta e la raccolta dati,
* gestire il catasto delle discariche abusive a nome e per conto del Comune,
* gestire le basi dati per la commisurazione del servizio di raccolta, trattamento, deposito o rimozione dei rifiuti,
* redigere i piani di attuazione dei servizi pubblici di rilevanza economica ai sensi del presente decreto e la relazione sull'attività e l'attuazione dei servizi pubblici di rilevanza economica,
* informare il servizio di ispezione competente alla tutela del'ambiente in merito a ogni importante modifica dell'influenza del trattamento rifiuti sull'ambiente, costatata in ambito al regolare controllo presso la discarica,
* commisurare ai produttori di rifiuti ai sensi del presente decreto le spese dei servizi pubblici di rilevanza economica in conformità alle disposizioni dell'articolo 31 del presente decreto, che stabilisce l'obbligo di pagamento dei servizi di trattamento dei rifiuti per tutti i produttori degli stessi.
1. Per i servizi non regolati dal presente decreto, soprattutto riguardo agli standard di rifornimento, al tip odi recipienti, alla classificazione degli stabili e impianti, agli standard di manutenzione, organizzazione e altri tipi di standard e alla normativa per l'attuazione del singolo servizio pubblico di rilevanza economica, l'esercente è tenuto ad attuare secondo le disposizioni che regolano detto servizio pubblico di rilevanza economica.

Articolo 11

(delega pubblica di prescrizione delle condizioni progettuali e concessione di consensi)

1. L'esercente possiede la delega pubblica per la prescrizione delle condizioni progettuali e il conferimento dei consensi in merito al contenuto del servizio pubblico di rilevanza economica e all'infrastruttura, come stabiliti dal presente decreto, in conformità alla legge che regola la costruzione di stabili, se ciò non risulta in contrasto con la legge.
2. Su richiesta dell'utente, l'esercente è tenuto a redigere anche le condizioni tecniche o il parere.
3. Fino all'approvazione degli appositi atti territoriali, come previsti dalla legge che regola la progettazione territoriale, l'esercente possiede anche la delega pubblica per il rilascio del consenso alla documentazione progettuale per l'acquisizione del permesso di costruire.
4. Se non stabilito in altro modo nella legge, nella disposizione di legge o nel presente decreto, delibera in merito ai ricorsi presentati riguardo alle decisioni dell'esercente legate all'attuazione delle deleghe pubbliche, il sindaco.
5. L'evidenza dei procedimenti legati alla prescrizione delle condizioni progettuali e al conferimento dei consensi è gestita dall'esercente, in conformità alle disposizioni della Legge sul proceimento amministrativo generale.

Articolo 12

(Regolamento sulla raccolta dei rifiuti urbani)

1. Il Consiglio del Comune di Isola approva il Regolamento sulla raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani su proposta dell'esercente (nel testo a seguire: Ragolamento). L'esercente deve redigere il Regolamento, comprensivo della motivazione, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Vengono approvate nella stessa forma e procedimento anche tutte le successive modifiche e integrazioni al Regolamento.
2. Il Regolamento di cui al comma precedente del presente articolo comprende:
* la definizione delle tecnologie di trattamento dei rifiuti,
* la modalità di determinazione del numero di asporto rifiuti a seconda delle singole categorie, in conformità al presente decreto,
* la tecnologia, le condizioni e la modalità della raccolta differenziata dei rifiuti,
* la standardizzazione dei recipienti prescritti per i rifiuti, incluse le misure per determinare il volume iniziale degli stessi, necessari al singolo produttore di rifiuti ovv. al singolo gruppo di produttori di rifiuti,
* lo standard minimale delle attrezzature delle isole ecologiche (tipo e numero dei recipienti prescritti, manutenzione degli stessi e altro),
* il contenuto dettagliato del catasto dei luoghi di raccolta e asporto, dei punti e dei centri di raccolta,
* altri elementi, stabiliti dal presente decreto,
* la commisurazione dei servizi di trattamento dei rifiuti urbani,
* altre condizioni, misure e regole, necessarie al trattamento dei rifiuti organizzato e conforme alla normativa, nonché all'attività inostacolata dei servizi pubblici di rilevanza economica.
1. Il Regolamento di cui al comma precedente deve essere armonizzato alle modifiche delle disposizioni, alle caratteristiche tecnologiche, culturali e sociologiche, nonché ad altre caratteristiche ambientali.

IV RACCOLTA DEI RIFIUTI

Articolo 13

(raccolta differenziata)

1. I produttori di rifiuti devono conferire i rifiuti urbani all'esercente nel comune.
2. Tutti i rifiuti sono soggetti alla raccolta differenziata alla loro origine.
3. È proibito depositare nei recipienti per la raccolta differenziata dei rifiuti tutti gli altri tipi di rifiuti, cioè quelli non contrassegnati sui recipienti.
4. È proibito depositare o versare nei recipienti per il resto dei rifiuti urbani i rifiuti che non vanno depositati nei recipienti per la raccolta differenziata e altri rifiuti non urbani.
5. I produttori sono tenuti a iniziare la raccolta differenziata dei rifiuti immediatamente, e cioè quando l'esercente stabilisce la modalità e il luogo di raccolta e garantisce i recipienti prescritti per i rifiuti.
6. Le condizioni e le modalità della raccolta differenziata dei rifiuti e i particolari casi di altro tipo di trattamento dei rifiuti, se non determinati in altro modo dal presente decreto ovv. dalla normativa del settore di trattamento dei rifiuti, sono regolate dal Regolamento di cui all'articolo 12 del presente decreto.
7. In quanto il produttore non provveda alla raccolta differenziata dei rifiuti o comunque attui in contrasto con le regole della raccolta differenziata, l'esercente può avvisarlo per iscritto (ad es. avviso sul recipiente). Senza riguardo alle disposizioni di cui alla frase precedente, se il produttore non rispetta le regole della raccolta differenziata, questi viene punito per l'infrazione commessa ai sensi del presente decreto.

Articolo 14

(utilizzo dei recipienti prescritti per i rifiuti)

1. I produttori di rifiuti sono tenuti a raccogliere e depositare i diversi tipi di rifiuti nei recipienti prescritti, collocati nei punti di raccolta e nelle isole ecologiche, nei centri di raccolta e negli impianti di compostaggio comunali di minori dimensioni, nei cassonetti sotterranei, nelle presse di raccolta, nei punti di raccolta mobili delle frazioni di rifiuti pericolosi nelle estensioni e alla modalità, come stabilito nel Regolamento di cui all'articolo 12 del presente decreto.
2. Il recpiente prescritto per i rifiuti non deve essere riempito in modo da impossibilitarne la chiusura.
3. È vietato depositare i rifiuti accanto ai cassonetti.
4. Se la quantità di rifiuti eccede regolarmente (almeno due volte al mese) il volume del recipiente prescritto per i rifiuti, l'esercente stabhilisce al produttore l'aumento del volume del recipiente o la frequenta di asporto dei rifiuti, in conformità al Regolamento di cui all'articolo 12 del presente decreto.

Articolo 15

(punti di raccolta e asporto)

1. Il punt odi raccolta può essere individuale o comune. Il punt odi raccolta comune viene stabilito dall'esercente in base alle condizioni determinate nel Regolamento, di cui all'articolo 12 del presente decreto.
2. L'ubicazione dei punti di raccolta viene stabilita dall'esercente. Se il punto di raccolta si trova su una superficie privata, ciò viene stabilito in accordo con i produttori ovv. con i proprietari della particella. La distanza del punto di raccolta dalla tratta di percorso del veicolo della nettezza uirbana (distanza dalla strada comunale categorizzata, lungo la quale si asportano i rifiuti – percorso) deve essere stabilita nel programma di asporto.
3. Nei casi in cui l'accesso al veicolo della nettezza urbana non è possibile, si stabilisce il punto di raccolta in un luogo accessibile al veicolo. Se tra l'esercente e il produttore non sussiste accordo riguardo all'ubicazione del punto di raccolta, questo viene stabilito dall'organo competente.
4. I produttori sono tenuti a mantenere la pulizia nei punti di raccolta e asporto e nelle vie di accesso al punto di raccolta. I produttori sono tenuti altresì a renedere possibile l'accesso al punto di raccolta all'esercente.

Articolo 16

(progettazione dei punti di raccolta e asporto e delle isole ecologiche)

1. I progettisti ambientali e i progettisti di quartieri residenziali, dove verranno prodotti rifiuti, devono stabilire i punti di raccolta e asporto e le isole ecologiche, come stabiliti dal presente decreto, gli investitori devono invece garantire la loro realizzazione. L'esercente deve allestirli con i recipienti prescritti per i rifiuti biodegradabili, il resto dei rifiuti e gli altri tipi di rifiuti nell'ambito dell'attività e le frazioni dei rifiuti raccolti separatamente.
2. I progettisti di stabili ed edifici di produzione e altri stabili ed edifici commerciali devono prevedere i punti di raccolta dei rifiuti.
3. Negli esistenti abitati, stabili commerciali, impianti di produzione che generano rifiuti e negli altri stabili, devono edificare e rinnovare i punti di raccolta e asporto i proprietari degli stessi in base all'idoneo consenso amministrativo. Se il punto di raccolta è allo stesso tempo anche punto di asporto, lo sistemano (mantengono la pulizia e l'ordine, e l'accesso nel periodo invernale) i proprietari degli stabili.
4. L'organo competente in materia deve acconsentire la sistemazione del punto di raccolta su una superficie pubblica.
5. I gestori di negozi e locali di ristorazione, di stabili pubblici, parcheggi e altre superfici pubbliche, devono collocare presso gli stabili ovv. sugli stessi i recipienti per la raccolta differenziata dei rifiuti ovv. i punti di raccolta. Per diversi stabili o superfici si possono sistemare punti di raccolta comuni, se lo permettono lo spazio disponibile e se ciò risulta sensato e razionale.

Articolo 17

(condizioni per la collocazione dei punti di raccolta e asporto)

1. Il punto di raccolta al di fuori dello stabile e il punto di asporto dei rifiuti devono corrispondere alle prescritte condizioni fondamentali, estetiche, igienico tecniche e di sicurezza antincendio e non devono ostacolare o compromettere la circolazione sulle superfici pubbliche.
2. La sistemazione, il restauro e la manutenzione del punto di raccolta al di fuori dello stabile ovv. del punto di asporto è consentito previo consenso scritto dell'esercente.

Articolo 18

(preparazione dei rifiuti all'asporto)

1. Prima del previsto periodo di asporto, stabilito dal programma di asporto, il produttore deve spostare i recipienti prescritti dal punt odi raccolta al punt odi asporto, dopo l'asporto deve invece rimettere i recipienti vuoti al punto di raccolta entro il termine dello stesso giorno.
2. I produttori sono venuti a mantenere la pulizia nei punti di raccolta e asporto e sulle vie di accesso al punto di asporto. Nel periodo invernale sono tenuti a consentire l'indisturbato accesso all'esercente.
3. Se l'esercente sporca il punto di raccolta o asporto, è tenuto a ripulirlo immediatamente.
4. Nessuno può impossibilitare od ostacolare all'esercente l'accesso al punto di asporto o raccolta.
5. È proibito smistare, spostare o asportare i rifiuti dai punti di raccolta o asporto alle persone non addette, che non hanno cioè il permesso scritto dell'esercente.

Articolo 19

(volume e numero dei recipienti prescritti per i rifiuti)

1. Il volume e il numero dei recipienti prescritti per i rifiuti nel singolo punto di raccolta di cui al Regolamento di cui all'articolo 12 del presente decreto, vengono stabiliti dall'esercente e adeguati di volta in volta alle tecnologie di trattamento dei rifiuti, all'estensione e alla struttura dei rifiuti, nonché all'esperienza acquisita con l'attuazione del servizio pubblico di rilevanza economica.
2. L'esercente può determinare uno o più recipienti prescritti per i rifiuti per diversi produttori alla volta.

Articolo 20

(isola ecologica)

1. Di regola l'isola ecologica si trova sulla superficie pubblica, se ciò non comprometta la sua funzione. I procedimenti legati all'ubicazione, ai terreni, agli stabili e ai necessari accessi dei veicoli della nettezza urbana sono tenuti dall'organo competente in materi asu proposta dell'esercente; l'esercente colloca invece lui stesso i recipienti prescritti per i rifiuti. Nei casi in cui risulta compromessa la funzione della superficie pubblica, l'organo competente in materia stabilisce un altro terreno idoneo e l'accesso. Se non è possibile stabilire l'ubicazione su un terreno, bene pubblico o di proprietà del comune, l'ubicazione può essere anche un terreno funzionale o un terreno funzionale comune dello stabile previo consenso scritto del proprietario. Se non fosse possibile un accordo in merito all'ubicazione, stabilisce l'ubicazione più idonea il rappresentante dell'organo competente.
2. È tenuto a mantenere e pulire le isole ecologiche l'esercente, ciò include la pulizia della superficie dell'isola ecologica, spazzare la superficie e mantenere la nettezza direttamente sull'isola ecologica.

Articolo 21

(discariche abusive)

1. Le discariche di rifiuti, per le quali non sono stati rilasciati gli idonei permessi (nel testo a seguire: discariche abusive) vengono risanate in conformità alla decisione dell'ispettorato comunale o con richiesta scritta dell'ispettorato comunale in caso di superficie pubblica.

(2) Chiunque scarichi rifiuti, che dovrebbe conferire all'esercente o altri rifiuti al di fuori dai depositi di rifiuti ovv. al di fuori dai luoghi a ciò adibiti, deve corrispondere i costi del risanamento. Se non è possibile costatare i produttori di rifiuti, il produttore si considera il proprietario del terreno o dell'immobile dove vengono scaricati i rifiuti, se lo stesso non abbia denunciato il fatto al servizio di ispezione competente in materia nel termine di 3 giorni dal giorno di costatazione del fatto ovv. ne dovrebbe venire al corrente curandosi regolarmente del terreno.

(3) Il risanamento della discarica abusiva viene eseguita dall'esercente in base alla decisione dell'ispettorato comunale in caso di superficie privata o di richiesta scritta dell'ispettorato comunale in caso di superficie pubblica.

Articolo 22

(raccolta e asporto dei rifiuti)

1. Lasporto dei rifiuti si svolge secondo il programma di asporto, approvato dall'esercente in conformità al Regolamento di cui all'articolo 12 del presente decreto e in accordo con l'organo competente in materia. Il programma deve essere armonizzato con le costatazioni e con eventuali altr circostanze modificate.
2. In caso di mancato asporto dei rifiuti a causa di forza maggiore o maggiori ostacoli sulla via di accesso (neve, chiusura della strada e simile), l'esercente è tenuto a svolgere il lvaoro immediatamente a seguito del ripristino delle condizioni precedenti ovv. garantire un punto di asporto provvisorio nel minor tempo possibile.
3. L'investitore delle opere edili deve stabilire con l'esercente anche le soluzioni peri l periodo in cui i determinati punti di asporto saranno difficilmente accessibili o non accessibili durante il servizio pubblico economico di raccolta di determinati tipi di rifiuti urbani.
4. L'esercente è tenuto ad asportare tutti i rifiuti con veicoli della nettezza urbana che rendono possibile l'asporto di rifiuti in conformità alla normativa vigente, senza effetti inammissibili sull'ambiente.
5. Le dimensioni dei veicolo e la tecnologia di asporto devono essere adeguate alla strada e ad altre infrastrutture.
6. L'esercente è tenuto ad asportare i rifiuti nel giorno di asporto stabilito dai recipienti prescritti anche se questi non sono pieni.
7. Il numero degli asporti di rifiuti per la singola categoria e in merito alle stagioni dell'anno viene definito con il Regolamento di cui all'articolo 12 del presente decreto.
8. Nel caso in cui l'esercente non riesca a svolgere le mansioni di cui al presente decreto da solo, deve incaricarvi un altro esercente a nome e per conto prioprio, in caso contrario lo stabilisce il Comune a spese dell'esercente, di cui lo stesso viene informato per iscritto.

Articolo 23

(rifiuti ingombranti, rifiuti pericolosi dei nuclei familiari, altri tipi di rifiuti)

1. L'asporto dei rifiuti ingombranti dei nuclei familiari si svolge nella modalità e secondo il programma di asporto almeno due volte all'anno ovv. una volta all'anno su richiesta dell'utente.
2. L'asporto dei rifiuti pericolosi dei nuclei familiari si svolge secondo il programma di asporto, stabilito dall'esercente in modo da garantire l'asporto professionale di tali rifiuti dai produttori.

Articolo 24

(rifiuti edili)

L'esercente di opere edili è tenuto a garantire la rimozione dei materiali edili ovv. la loro consegna all'acquirente autorizzato.

Articolo 25

(trattamento dei rifiuti in caso di manifestazioni)

Gli organizzatori di manifestazioni culturali e sportive, e di altre manifestazioni ed attività pubbliche che generano rifiuti, devono provvedere affinche’ durante l’evento i luoghi di manifestazione siano equipaggiati con appropriati recipienti per la raccolta differenziata ovv. depositare i rifiuti in appositi sacchi di plastica, al termine della manifestazione invece provvedere entro le 6 ore alla pulizia della superficie e all’asporto dei rifiuti al punto di asporto precedentemente accordato con l’esercente. L’esercente deve asportare i rifiuti raccolti nel termine di 24 ore dopo la consegna degli stessi al punto di asporto accordato.

Articolo 26

(punto di raccolta per il trattamento di rifiuti)

1. L'ulteriore trattamento dei rifiuti avviene nel centro di raccolta.
2. L'attività del comma precedente include: la pesatura, il controllo, la revisione e il ritiro dei rifiuti innocui in conformità alla normativa vigente in materia, la manutenzione d'investimento e corrente, la garanzia dell'esercizio sicuro degli stabili e degl impianti del centro di raccolta, lo smistamento, la differenziazione e lo stoccaggio delle frazioni separate di rifiuti, dei rifiuti ingombranti, biodegradabili e altri nel centro di raccolta e la stesura delle misure per impedire gli effetti nocivi sull'ambiente.
3. Senza autorizzazione dell'esercente, non è possibile smistare, classificare o trattare le singole frazioni di rifiuti al punto di raccolta.
4. I centri di raccolta sono infrastruttura pubblica gestita con stipula del contratto di locazione o altro tip odi contratto con l'esercente a seconda delle disposizioni del presente decreto.

V TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

Articolo 27

(servizi di trattamento dei rifiuti)

1. A livello operativo i servizi di trattamento dei rifiuti comprendono soprattutto:
* la pesatura, la revisione e il ritiro dei rifiuti innocui,
* la garanzia del trattamento e della lavorazione dei rifiuti in conformità al programma,
* la manutenzione regolare e la garanzia dell'esercizio sicuro degli stabili e degli impianti di lavorazione, trattamento e separazione delle frazioni riutilizzabili per il futuro uso,
* la classificazione, la separazione, la lavorazione, lo smistamento e lo stoccaggio delle frazioni separate, dei rifiuti biodegradabili e dei resti di rifiuti,
* la stesura delle misure e delle mansioni per evitare gli effetti nocivi sull'ambiente,
* la preparazione di programmi di lavorazione annuali e a lungo termine,
* la gestione delle videnze, la stesura di relazioni e l'informazione dei servizi competenti e dei fondatori.
1. Gli altri servizi, necessari all'attuazione inostacolata di detto servizio pubblico di rilevanza economica, includono:
* l'informazione del Comune in merito all'attuazione dei servizi pubblici di rilevanza economica, l'informazione tempestiva degli utenti dei servizi pubblici economica di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani in merito alle singole modifiche del servizio,
* la stesura delle proposte delle tariffe dei servizi pubblici di rilevanza economica,
* il calcolo delle spese dei servizi pubblici di rilevanza economica,
* la gestione del catasto dell'infrastruttura pubblica di rilevanza economica in merito ai servizi pubblucu in conformità alla normativa,
* l'informazione degli organi competenti in merito alle violazioni dell'uso dei servizi pubblici di rilevanza economica, e
* il controllo ininterrotto dell'attuazione dei servizi pubblici di rilevanza economica.
1. Tutti i servizi elencati devono essere garantiti dal concessionario in collaborazione con l'esercente e in conformità alla normativa che regola il settore di trattamento dei rifiuti.

VI RIMOZIONE DEI RIFIUTI

Articolo 28

(deposito dei rifiuti)

I rifiuti, come determinati nel presente decreto, vanno depositati esclusivamente al deposito conforme alle disposizioni che regolano il deposito dei resti della lavorazione o la rimozione dei rifiuti urbani.

VII FINANZIAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA

Articolo 29

(fonti di finanziamento dei servizi pubblici di rilevanza economica)

Le fonti di finanziamento dei servizi pubblici di rilevanza economica sono:

* il pagamento da parte degli utenti per i servizi pubblici a seconda del tariffario vigente del singolo servizio pubblico (servizio di raccolta, lavorazione o rimozione dei rifiuti urbani),
* i mezzi ricavati dalla vendita delle frazioni separate (idonee alla lavorazione),
* il bilancio di previsione del Comune di Isola, e
* altre fonti, stabilite dalla disposizione della comunità locale o dalla legge in base alla normativa.

VIII COMMISURAZIONE DEI SERVIZI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

Articolo 30

(commisurazione dei servizi di trattamento dei rifiuti)

1. Le tariffe dei servizi pubblici di rilevanza economica si stabiliscono in conformità alle disposizioni della vigente metodologia o disposizione sulla stesura delle tariffe dei serivizi pubblici di rilvaanza economica obbligatori di trattamento dei rifiuti urbani e alle disposizioni del Regolamento di cui all'articolo 12 del presente decreto per le entrate della vendita delle frazioni separate.
2. La commisurazione delle spese dei servizi di trattamento dei rifiuti urbani per i nuclei familiari e per l'attività commerciale è definita nel Regolamento, di cui all'articolo 12 del presente decreto.
3. Il Consiglio del Comune di Isola accoglie la delibera in merito all'ammontare delle tariffe dei servizi pubblici di rilevanza economica su proposta dell'esercente.
4. La delibera si pubblica nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola.

Articolo 31

(obbligo di pagamento)

1. Sono tenuti a corrispondere le spese di trattamento dei rifiuti urbani tutti i produttori di rifiuti per i quali viene organizzato il servizio di trattamento dei rifiuti.
2. L'obbligo di pagamento dei servizi di trattamento dei rifiuti urbani insorge per i produttori di rifiuti il giorno in cui l'esercente avvia il servizio nell'area del produttore, quando i produttori iniziano a utilizzare l'appartamento, lo stabile di soggiorno per vacanze o i locali commerciali o quando ha inizio l'edificazione di uno stabile ex novo ovv. il restauro di uno stabile esistente e la manutenzione degli stabili esistenti.
3. Nel caso in cui il produttore attui contro l'esercente a nome e per conto del proprietario o di una comunità di proprietari, acquisice nel rapporto con l'esercente i diritti e gli obblighi lui stesso. Se l'amministratori degli appartamenti ovv. dei locali commerciali attua a nome e per conto del proprietario ovv. di una comunità di proprietari, tutti i proprietari diventano creditori e debitori nei confronti dell'esercente. Qualsiasi accordo diverso tra i proprietari nel rapporto con l'esercente non ha valore giuridico.
4. La commisurazione di tutti i servizi di trattamento dei rifiuti urbani si svolge in conformità al Regolamento di cui all'articolo 12 del presente decreto.

Articolo 32

(modifica dei dati che influiscono sulla commisurazione)

1. I produttori di rifiuti sono tenuti a inoltrare all'esercente i dati esatti sui fatti che influiscono sulla commisurazione corretta dei servizi di trattamento dei rifiuti urbani (nome e cognome, CAUC, codice fiscale, indirizzo, attività, numero di persone nello stabile, dimensioni del cassonetto) e informare regolarmente l'esercente il merito a tutte le modifiche nel termine di 8 giorni dall'avvenuta modifica.
2. Se i produttori di rifiuti non informano l'esercente delle modifiche di cui al comma precedente nel termine prescritto o se i dati comunicati non sono veritieri, l'esercente ha il diritto ad acquisire i dati dalle evidenze ufficiali. L'esercente può anche nominare un perito per la costatazione dello stato effettivo. Le spese di stesura della perizia sono a carico del produttorei di rifiuti.
3. Nel caso in cui si constata che il produttore abbiano causato danni all'esercente inoltrando dati non veritieri ovv. falsi o se non abbia inoltrato i dati richiesti, l'esercente può commisurare al produttore la differenza tra la somma commisurata e quella effettiva, cse il produttore gli avesse inoltrato dati veritieri o se glieli avessi inoltrato in tempo, con i legittimi interessi di mora a decorrere dal primo giorno di commisurazione a seconda di dati non veritieri ovv. falsi.
4. Se non fosse possibile acquisire i dati di cui sopra dalle evidenze ufficiale, si commisura alle persone fisiche e giuridiche una somma forfettaria, stabilita nel Regolamento, di cui all'articolo 12 del presente decreto, e cioè finché non vengono acquisiti detti dati.

IX PROGRAMMI DEI SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA E INFORMAZIONI IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DEGLI STESSI

Articolo 33

(programmi dei servizi pubblici di rilevanza economica e informazione in merito all'attuazione degli stessi)

1. L'esercente è tenuto ogni anno a redigere il programma annuale di lavoro dei servizi pubblici di rilevanza economica per il prossimo anno, che può essere incluso nel piano commerciale dell'azienda e che va inoltrato entro e non oltre il 31 marzo del singolo anno all'organo competente in materia.
2. L'esercente è tenuto ogni anno a redigere la relazione annuale sull'attuazione dei servizi pubblici di rilevanza economica, che può essere incluso nella relazione annuale dell'azienda e va presentato entro e non oltre il 30 agosto del singolo anno all'organo competente in materia.
3. L'elaborato delle tariffe dei servizi pubblici di rilevanza economica di cui al primo comma dell'articolo 1 si redige almeno una volta all'anno, entro e non oltre il 31 marzo per il singolo anno.
4. Il programma annuale dei servizi pubblici di rilevanza economica deve contenere soprattutto:
* l'estensione dei previsti investimenti e la manutenzione corrente e d'investimento con la specificazione dei singoli stabili e impianti, la valutazione dei costi, il tariffario e i risultati previsti nel settore di trattamento dei rifiuti,
* l'estensione e i costi di ricambio dell'attrezzatura distrutta o danneggiata e degli impianti che sono proprietà del Comune,
* l'adempimento degli obblighi dell'esercente come da contratto,
* la consegna dei lavori ai subappaltatori per l'attuazione dei servizi pubblici di rilevanza economica,
* danni agli stabili che sono proprietà del Comune,
* l'applicazione delle assicurazioni sull'infrastruttura comunale, e
* tutte le altre circostanze che influiscono direttamente o principalmente sull'attuazione dei servizi pubblici di rilevanza economica.

X CATASTO DEI SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA

Articolo 34

(gestione del catasto dei servizi pubblici di rilevanza economica e degli altri registri)

1. Con il presente decreto si conferisce all'esercente la delega pubblica per la gestione del catasto dei servizi pubblici di rilevanza economica e degli altri registri, come dal presente decreto. Il catasto è proprietà della comunità locale e dev'essere gestito in conformità agli standard in vigore ed essere completamente conforme al catasto della rimanente infrastruttura comunale.
2. Il catasto dev'essere aggiornato, il che significa che tutte le modifiche sugli stabili, sugli impianti e alle attrezzature devono essere iscritte nel catasto entro i 30 giorni dall'avvenuta modifica. L'esercente deve armonizzare il catasto con la vigente legislazione nel termine di 6 mesi dall'avvio dell'attuazione dei servizi pubblici di rilevanza economica secondo il presente decreto.
3. L'armonizzazione, la manutenzione e i rapporti finanziari in merito all'armonizzazione e alla manutenzione del catasto sono regolati da apposito contratto. La gestione del catasto non è oggetto dei servizi pubblici di rilevanza economica.
4. Il catasto contiene le basi dati sugli stabili (isole ecologiche e punti di asporto, tipi e volume dei recipienti prescritti ai singoli punti di asporto, catasto delle discariche abusive), sulla loro ubicazione (centri di raccolta) e l'attrezzatura dei punti di asporto (cassonetti, punti di raccolta mobili, impianti di compostaggio).
5. Il catasto viene gestito in conformità alla normativa che regola la gestione del catasto dell'infrastruttura pubblica di rilevanza economica, viene gestito testualmente e graficamente e in base agli standard e alla normativa del sistema informativo geografico.
6. Il catasto viene gestito in forma di base dati elettronica, che deve essere costantemente accessibile al Comune (»on-line«).
7. L'esercente deve inoltrare le informazioni del catasto ai soggetti che ne dimostrano interesse giuridico, e cioè nell'estensione dello stesso.
8. Nel caso in cui la modalità di gestione dei servizio pubblico economico venga modificata, l'esercente è tenuto a inoltrare l'intero catasto al Comune.
9. L'esercente deve trattare i dati personali del catasto in conformità alla legislazione vigente in materia.

Articolo 35

(altri registri)

1. L'esercente è tenuto a gestire anche il registro su:
* gli abitati, dove viene garantita la raccolta regolare o saltuaria dei rifiuti urbani, inbomgranti e pericolosi,
* la quantità totale dei rifiuti raccolto nel comune,
* le quantità dei rifiuti raccolti separatamente per tipo e quantità e dei rifiuti pericolosi raccolti separatamente,
* le quantità e i tipi di rifiuti urbani pericolosi, consegnati alla lavorazione e alla rimozione,
* il registro dei moduli e in conformità alla normativa il registro delle valutazioni dei rifiuti e i dati sul tipo e la quantità dei rifiuti rimossi, i dati sui rifiuti trattati e sulle frazioni separate, consegnate ai centri di raccolta, di lavorazione e rimozione autorizzati, le relazioni sulle opere svolte nei centri nel centro di raccolta, sulla quantità e i tipi di rifiuti, incluso l'imballaggio di scarto che rappresenta rifiuto pericolosi, l'evidenza sula tipo e sulla quantità dei rifiuti pericolosi e altri registri stabiliti dalla normativa.
1. L'esercente è tenuto ad acquisire per ogni consegna di cui al primo comma del presente articolo il certificato sulla consegna o possedere il foglio di notifica di cui al primo comma per il singolo anno di calendario e conservarlo per almeno cinque anni.

XI CONTROLLO

Articolo 36

(controllo sull'attuazione dei servizi pubblici di rilevanza economica)

1. Il controllo sull'attuazione dei servizi pubblici di rilevanza economica di cui al primo comma dell'articolo 1 del presente decreto viene svolto dall'ufficio dell'amministrazione comunale, competente ai servizi pubblici di rilevanza economica. Il controllo può comprendere tutte le circostanze in merito all'attuazione dei servizi pubblici di rilevanza economica, ma soprattutto la legittimità e la professionalità dell'attuazione.
2. Il controllo sull'attuazione del decreto nella parte che si riferisce alle azioni proibite, definite quali infrazioni, spetta all'Ispettorato e vigilanza del Comune di Isola.

XII DISPOSIZIONI PENALI

Articolo 37

(punizione dell'esercente e del soggetto responsabile dell'esercente)

1. Si punisce con multa di 2.000 EURO l'esercente che:
* non consegna i cassonetti svuotati dopo l'asporto dei rifiuti al punto di ritiro entro il termine della giornata – in vigore per le superfici pubbliche (primo comma dell'articolo 18),
* non cura tempestivamente le capienza del servizio pubblico di rilevanza economica, non le aggiorna alle tecnologie di trattamento dei rifiuti, all'estensione e alla struttura dei rifiuti (primo comma dell'articolo 19),
* non asporta i rifiuti in conformità all'approvato programma di asporto (primo comma dell'articolo 22) o non svuota tutti i recipienti prescritti, senza riguardo se pieni o meno (sesto comma dell'articolo 22),
* asporto i rifiuti con veicoli non appropriati (quarto e quinto comma dell'articolo 22),
* non organizza la raccolta idoena di rifiuti pericolosi (secondo comma dell'articolo 23),
* non presenta il programma annuale ovv. la relazione sull'attuazione dei servizi pubblici di rilevanza economica all'organo competente in materia nel termine stabilito in questo decreto (articolo 33).
1. Si punisce con multa di 400 EURO per le infrazioni di cui al comma precedente anche il soggetto responsabile dell'esercente.
2. Il pagamento della multa non esclude la responsabilità di risarcimento danni.

Articolo 38

(punizione della persona giuridica e del soggetto responsabile della persona giuridica, dell'imprenditore autonomo, della persona fisica - amministratore)

1. Si punisce con multa di 2.000 EURO per l'infrazione la persona giuridica, l'imprenditore autunomo e l'amministratore (se svolge le mansioni di amministratore in qualità di persona giuridica e imprenditore autonomo) che:
* svolge un'attività non autorizzata con elementi del servizio pubblico di rilevanza economica nel territorio del comune (secondo comma dell'articolo 1),
* se si constata che il produttore non sia stato incluso nel sistema di trattamento dei rifiuti nel termine prescritto; in questi casi l'ispettore comunale delibera con decisione amministrativa di includere il produttore nel sistema (quinto comma dell'articolo 7),
* utilizza senza permesso i rifiuti peri l risanamento delle superfici degradate o depone i rifiuti in contrasto con il permesso o utilizzando rifiuti non ammessi (quarto comma dell'articolo 8),
* non consegna i rifiuti urbani all'esercente o non li consegna nella forma prescritta (primo comma dell'articolo 13),
* non depone i rifiuti nel recipiente prescritto nel punto o centro di raccolta in contrasto con il presente decreto (articolo 13),
* non fa la raccolta differenziata nel modo stabilito dall'esercente o attua in altro modo in contrasto alle istruzioni di deposito rifiuti (terzo e quarto comma dell'articolo 13),
* non deposita quantità maggiori di rifiuti che superi il volume dei recipienti in conformità al Regolamento di cui all'articolo 12 del presente decreto (quinto comma dell'articolo 13),
* non raccoglie e deposita i rifiuti con raccolta differenziata alla modalità prescritta (primo e terzo comma dell'articolo 14),
* ostacola in qualsiasi modo l'accesso al punto di asporto o al centro di raccolta (quarto comma dell'articolo 15),
* in qualità di aministratore di locale commerciale o di ristorazione, di stabile pubblico, parcheggio presso lo stabile ovv. s udi esso non colloca recipienti per la raccolta differenziata dei rifiuti ovv. centri di raccolta (quinto comma dell'articolo 16),
* in qualità di investitore non edifica un centro di raccolta o di asporto in conformità all'atto amministrativo che rende possibile l'investimento o non attrezza il centro di raccolta con i recipienti prescritto (terzo comma dell'articolo 16),
* sistema o rinnova o mantiene il punto di raccolta al di fuori dallo stabile ovv. in contrasto con le condizioni del presente decreto (secondo comma dell'articolo 17),
* sporca il punto di raccolta o asporto o la via di accesso tra il punto di raccolta e quello di asporto e non provvede immediatamente alla pulizia (secondo comma dell'articolo 18),
* smista, sposta o asporta i rifiuti dai punti di raccolta o asporto senza delega dell'esercente (quinto comma dell'articolo 18),
* in qualità di amministratore della superficie pubblica non raccoglie i rifiuti dalla superficie pubblica ovv. non li consegna all'esercente, deposita i rifiuti che dovrebbe consegnare all'esercente al di fuori dai punti di raccolta ovv. dai luoghi stabiliti (secondo comma dell'articolo 20),
* dopo l'asporto dei rifiuti non sposta immediatamente i recipienti al punto di raccolta (primo comma dell'articolo 21),
* non informa l'esercente nel termine di 8 giorni dall'avvenuta modifica che influisce sulla commisurazione del servizio di trattamento dei rifiuti o gli inoltra una data scorretta o altri dati non veritieri (primo comma dell'articolo 32),
* non informa immediatamente l'esercente in merito all'inizio della generazione di rifiuti nel territorio dove hanno già luogo la raccolta e l'asporto dei rifiuti (secondo comma dell'articolo 32).
1. Si punisce con multa di 400 EURO per le infrazioni di cui al comma precedente anche il soggetto responsabile della persona giuridica, la persona fisica e l'amministratore (se svolge le mansioni di amministratore in qualità di persona fisica).
2. Il pagamento della multa non esclude la responsabilità per il risarcimento danni.

Articolo 39

(punizione dei produttori di rifiuti)

Si punisce con multa di 400 EURO il produttore di rifiuti se recede dal contratto sul servizio pubblico di rilevanza economica di trattamento dei rifiuti come stabilito dall'articolo 7 del presente decreto.

XIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 40

(armonizzazione dei catasti)

Il catasto dei punti di raccolta e asporto e il catasto delle discariche abusive vanno armonizzati con lo stato effettivo entro i sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 41

Con l'entrata in vigore del presente decreto cessa il vigore del Decreto sul trattamento dei rifiuti (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola nn. 5/5, 19/5).

Articolo 42

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola, l'articolo 12 invece si applica a decorrere dai sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto.